



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

SETTORE7 - Servizi Culturali, Turistici e Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 29/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

L'anno duemiladiciassette nel giorno ventinove del mese di marzo presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 21:15, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SATURNINI GIULIO	Presente
SOTTANI PAOLO	Presente
ROMITI STEFANO	Presente
BURGASSI LETIZIA	Presente
BUTINI SONIA	Presente
CELLAI ARMANDO	Presente
D'IGNAZI SAMUELE	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Presente
FOSSI ROBERTO	Presente
LOTTI LORENZO	Presente
MANNINI LEONARDO	Presente
NANNELLI GIULIA	Assente
NOZZI CARLO	Presente
PRUNETI GIONNI	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
VENTURINI LUCA	Presente
VERNIANI SIMONE	Presente

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Scrutatori: D' Ignazi Samuele, Scarpelli Ilary, Mannini Leonardo.

Presiede il Presidente del Consiglio Giulio Saturnini.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011 (Decreto Monti) convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22.12.2011 che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;

Atteso che in forza dell'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)" è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano l'imposta comunale unica (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti gli ulteriori commi 639 e 707 lett. b), che – tra le altre disposizioni – contemplano l'IMU quale componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., determinata nell'importo di 200,00;

Viste, inoltre, le ulteriori fattispecie di esclusione dall'applicazione dell'IMU:

- espressamente contemplate nel comma 707, lett. b), n. 3 dell'art. 1, L. n.147/2013;
- espressamente contemplate nel comma 708, in forza del quale: "a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.31 del 24/06/2014, modificato con deliberazione n.55 del 22/07/2015 e con delibera iscritta nell'ordine del giorno odierno;

Visto il comma 13 dell'art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che dispone: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993";

Dato atto, pertanto, che per i terreni agricoli ubicati nei territori del Comune, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene ripristinata l'esenzione dall'applicazione dell'IMU, in quanto il Comune di Greve in Chianti risulta nella lista ISTAT acclusa alla circolare n.9 del 14/06/1993 del Ministero delle Finanze;

Visto l'art.1, comma 10 della L. 208/2015, in forza del quale viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU "... per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 29/03/2017

sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Dato atto che la predetta riduzione si applica anche alla base imponibile TASI, in forza di quanto disposto dall'art.1, comma 675, della L.n.147/2013:

“La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214”;

Vista la risoluzione n.1/DF del 17/2/2016, promanante dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, con la quale, in via di prassi, è stato disposto che “.. il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione in trattazione” e che le medesime considerazioni “... valgono anche per il possesso delle pertinenze, in quanto le stesse non possono considerarsi immobili ad uso abitativo”;

Visto il D. Lgs 504/1992 (“Decreto ICI”) e gli art. 52 e 59 del D. Lgs 446/97 per le parti espressamente richiamate dal D.L. 201/2011 e le ulteriori compatibili;

Visto il Decreto Legge 30/12/2016 n.244, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.304, il quale stabilisce che, per l'anno 2017 è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Deliberazione consiliare n. 30 del 21.04.2016 con la quale si approvavano le aliquote con le relative detrazioni per l'importo totale dell'imposta municipale propria da corrispondere per l'annualità 2016;

Visto l'art.1 c.42 della Legge di Stabilità 2017 (L.11/12/2016 n.232) che proroga per l'anno 2017 il blocco delle aliquote relative ai tributi regionali e comunali;

Visto il Regolamento IUC approvato con deliberazione CC n. 31 del 24/06/2014 e s.m.i. che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale;

Preso atto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2103, fissata al 10,6 per mille;

Ritenuto che questo Comune intende approvare le aliquote per l'anno 2017;

Ritenuto, in conseguenza, di stabilire per l'anno 2017 le seguenti aliquote:

2,70 per mille per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nella quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 29/03/2017

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

7,60 per mille per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione e concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze, non registrati.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nella quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

7,60 per mille per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto che risulta cittadino italiano residente all'estero e iscritto nell'anagrafe A.I.R.E. del Comune, **non pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

7,60 per mille per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi delle Case Popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977 n. 616, comprese le relative pertinenze. A tale abitazione si applicano le detrazioni previste dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011.

9,00 per mille per l'unica unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica e ceduta in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

9,00 per mille per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09 escluso D/3) **possedute dal soggetto passivo** a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica nei quali immobili **svolge direttamente l'attività lavorativa** precisando che:

a) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della Legge 228 del 24.12.2012;

b) **l'aliquota pari al 1,40 per mille** da versare al Comune di Greve in Chianti.

7,60 per mille per le unità immobiliari destinate alle sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta:

a) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della Legge 228 del 24.12.2012.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 29/03/2017

10,60 per mille per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale “D” (da D01 a D09) **possedute da soggetto passivo** a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica, **cedute in locazione con contratto regolarmente registrato o nei quali immobili il possessore o l'usufruttuario non svolge direttamente l'attività lavorativa**, precisando che:

- α) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera “f” della Legge 228 del 24.12.2012;
- β) **l'aliquota pari al 3,00 per mille** da versare al Comune di Greve in Chianti.

10,00 per mille per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale del gruppo “B” (da B01 a B08) e nelle categorie C02, C06 e C07, qualora queste ultime **non siano considerate pertinenza di prima abitazione**.

9,50 per mille per le **aree edificabili** come definite dall'art. 2, comma 1, lettera “b” del D. Lgs. 504/1992.

10,60 per mille per le unità immobiliari che risultano **a disposizione o sfitte** sia a destinazione abitativa, e quindi iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale “A” (da A01 a A09), che commerciale e quindi iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03.

10,60 per mille per le unità immobiliari **a destinazione produttiva** che risultano **a disposizione o sfitte** ed iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale “D” (da D01 a D09), precisando che:

- a) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera “f” della Legge 228 del 24.12.2012;
- b) **l'aliquota pari al 3,00 per mille** da versare al Comune di Greve in Chianti.

10,60 per mille per le unità immobiliari che risultano iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale **A10**.

10,60 per mille come aliquota base stabilita ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011;

Avvertito che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nella categoria A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso contestualmente al parere sul bilancio di preventivo 2017 favorevole alla proposta sotto il profilo della sostenibilità finanziaria;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 29/03/2017

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, rispettivamente al Responsabile del Settore 7 e dal Responsabile del Settore 2;

Con 16 Consiglieri presenti, 11 voti favorevoli, 5 voti contrari (Burgassi, Venturini, Butini, Mannini, Verniani), nessun astenuto;

A maggioranza

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:

- di determinare per l'esercizio 2017 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in questo Comune nel modo seguente:

2,70 per mille per l'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A01, A08 e A09, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nella quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate;

7,60 per mille per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione e concessa in uso gratuito dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto, ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze.

Per abitazione principale s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nella quale il comodatario risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate;

7,60 per mille per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta da soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto che risulta cittadino italiano residente all'estero e iscritto nell'anagrafe A.I.R.E. del Comune, **non pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze.

Per pertinenza dell'abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto fabbricati come unica unità immobiliare classificata nelle categorie C02, C06 e C07 a pertinenza dell'abitazione e nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate;

7,60 per mille per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi delle Case Popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977 n. 616, comprese le relative pertinenze. A tale abitazione si applicano le detrazioni previste dal comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 29/03/2017

9,00 per mille per l'unica unità immobiliare a destinazione abitativa possedute dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica e ceduta in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze;

9,00 per mille per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09 escluso D/3) **possedute dal soggetto passivo** a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica nei quali immobili **svolge direttamente l'attività lavorativa**, precisando che:

- a) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della Legge 228 del 24.12.2012;
- b) **l'aliquota pari al 1,40 per mille** da versare al Comune di Greve in Chianti;

7,60 per mille per le unità immobiliari destinate alle sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta:

- a) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della Legge 228 del 24.12.2012;

10,60 per mille per le unità immobiliari a destinazione commerciale iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03 e per le unità immobiliari a destinazione produttiva iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09) **possedute da soggetto passivo** a titolo di proprietà o di usufrutto quale persona fisica o persona giuridica, **cedute in locazione con contratto regolarmente registrato o nei quali immobili il possessore o l'usufruttuario non svolge direttamente l'attività lavorativa**, precisando che:

- a) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della Legge 228 del 24.12.2012;
- b) **l'aliquota pari al 3,00 per mille** da versare al Comune di Greve in Chianti;

10,00 per mille per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale del gruppo "B" (da B01 a B08) e nelle categorie C02, C06 e C07, qualora queste ultime **non siano considerate pertinenza di prima abitazione**;

9,50 per mille per le **aree edificabili** come definite dall'art. 2, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. 504/1992;

10,60 per mille per le unità immobiliari che risultano **a disposizione o sfitte** sia a destinazione abitativa, e quindi iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "A" (da A01 a A09), che commerciale e quindi iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01 e C03;

10,60 per mille per le unità immobiliari **a destinazione produttiva** che risultano **a disposizione o sfitte** ed iscritte al catasto fabbricati nella categoria catastale "D" (da D01 a D09), precisando che:

- a) **l'aliquota pari al 7,60 per mille** dovrà essere versata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 380 lettera "f" della Legge 228 del 24.12.2012;
- b) **l'aliquota pari al 3,00 per mille** da versare al Comune di Greve in Chianti;

10,60 per mille per le unità immobiliari che risultano iscritte al catasto fabbricati nella categoria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 29/03/2017

catastale **A10**;

10,60 per mille come aliquota base stabilita ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 16 Consiglieri presenti, 14 voti favorevoli, 2 voti contrari (Mannini, Verniani), nessun astenuto;

A maggioranza

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE7 - Servizi Culturali, Turistici e Tributi

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Li, 16.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Simona FICORILLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Li, 17.03.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Maria Grazia FIERA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 29/03/2017

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulio Saturnini

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alessandra Capaccioli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).
